



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 182 del 25/11/2008

REGOLAMENTO REGIONALE 21 novembre 2008, n. 25

Regolamento per la concessione di Aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la normativa comunitaria ed in particolare gli artt. 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, e il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06 agosto 2008 della Commissione;

Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 nella parte in cui delega la Giunta all'emanazione di appositi Regolamenti attuativi in materia di regimi di aiuto alle imprese per il territorio pugliese;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2156 del 14.11.2008

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

1. Uno degli ostacoli più significativi allo sviluppo economico della regione è costituito da bassi livelli di attività imprenditoriali ed in particolare dal numero delle imprese di nuova costituzione in costante diminuzione.

2. Detto fenomeno è particolarmente grave nelle aree a maggior disagio socioeconomico in cui le imprese sono penalizzate da svantaggi strutturali legati al contesto localizzativo.

3. D'altro canto negli ultimi anni gli aiuti alla creazione di nuove microimprese hanno rappresentato una diffusa alternativa alla carenza di posti di lavoro; dette realtà imprenditoriali, inoltre, tendono a consolidarsi e a irrobustirsi sui mercati.

4. Una efficace politica di sostegno alla nascita di nuove microimprese non deve, però, consentire che si verifichino concentrazioni di imprese in settori caratterizzati da basse prospettive di crescita e modesta redditività ancorché raggiungibile in un orizzonte temporale breve o in determinati territori, al fine di evitare il rischio di spiazzamento delle imprese esistenti.

5. Con il presente regolamento, adottato in conformità del Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 06.08.2008¹, si intende agevolare la nascita di nuove imprese promosse da alcune categorie di persone svantaggiate.

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari del presente Regolamento sono le micro imprese così come classificate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003².

2. I soggetti di cui al comma precedente, al più tardi, prima della data di concessione delle agevolazioni devono:

- a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
- b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti;

¹ Pubblicato in GUCE L 214 del 09.08.2008.

² Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

- c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- d. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- e. aver restituito somme erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- f. essere inattive alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni

3. Le imprese beneficiarie devono assicurare sino alla data di erogazione finale del contributo, oltre il rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, le seguenti:

- a. non essere in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- b. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- c. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà³.

Articolo 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) Microimpresa: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR⁴;

³ Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.

⁴ Racc. CE 2003/361/CE del 06.05.2003 pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

b) Imprese di nuova costituzione: impresa la cui data di costituzione ovvero di apertura della partita IVA non risulti anteriore a 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso;

c) Impresa inattiva: impresa che non abbia emesso fatture attive o abbia percepito corrispettivi;

d) Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione e che svolga mansioni per conto dello stesso nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;

e) Soggetti che non abbiano ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente: persone che non abbiano svolto attività di lavoro subordinato regolarmente retribuito per un periodo superiore a 6 mesi;

f) Non sono considerate persone prive di un posto di lavoro:

1. i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;

2. i titolari di partita IVA;

3. gli imprenditori e i familiari coadiutori di imprenditori;

g) Persone in procinto di perdere un posto di lavoro:

1. i dipendenti di imprese poste in liquidazione o soggette a procedura concorsuale;

2. i dipendenti di imprese posti in mobilità;

3. i dipendenti di imprese posti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga gestiti dalla Regione Puglia;

4. i dipendenti di imprese aventi sede in territori e appartenenti a settori per i quali risultano perfezionati Accordi di Programma di cui alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 stipulati da Governo, Regione, Enti Territoriali e parti economiche e sociali e destinati alla soluzione di crisi industriali.

h) Fornitura "chiavi in mano": fornitura completa effettuata da un unico fornitore che realizzi l'intero investimento o lotti funzionali dello stesso occupandosi di tutte le fasi di realizzazione.

Articolo 4

(Campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento non si applica ai seguenti settori:

a) pesca e acquacoltura;

b) costruzione navale;

c) industria carbonifera;

d) siderurgia;

e) fibre sintetiche;

f) attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato.

2. Il presente Regolamento si applica ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi appartenenti alle sezioni, divisioni, gruppi, classi e categorie della classificazione ISTAT (ATECO 2007) di cui all'allegato A del presente Regolamento.

Articolo 5 (Localizzazione)

1. Le agevolazioni previste dal presente Regolamento possono essere concesse a microimprese aventi sede legale e operativa nel territorio della regione Puglia.

Articolo 6 (Misure agevolabili)

1. Sono agevolabili gli investimenti e lo start up delle microimprese di nuova costituzione inattive alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

2. Le microimprese che possono presentare domanda di agevolazione per investimenti su tutto il territorio regionale devono essere partecipate per almeno la maggioranza, sia del capitale che dei soci, da persone che alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni appartengano alle seguenti categorie:

- giovani con età tra 18 anni e 25 anni
- soggetti con età tra 26 anni e 35 anni che non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- soggetti fino a 35 anni di età che nell'ultimo biennio a partire dalla data di presentazione della domanda abbiano completato percorsi formativi, coerenti con l'attività imprenditoriale da intraprendere, finanziati e/o autorizzati dal sistema pubblico della formazione professionale;
- persone di età tra 45 anni e 55 anni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
- donne di età superiore a 18 anni.

3. Le microimprese di cui al comma precedente potranno essere organizzate nelle seguenti forme giuridiche:

- a) ditta individuale;
- b) società in nome collettivo;
- c) società in accomandita semplice;
- d) società a responsabilità limitata;
- e) società a responsabilità limitata unipersonale;
- f) piccole società cooperative.

4. Nell'atto costitutivo delle microimprese di cui al comma 2 deve essere inserita una specifica clausola di non trasferibilità, entro 6 anni dalla presentazione della domanda delle quote o dell'impresa a soggetti che farebbero venir meno le condizioni di accesso alle agevolazioni.

5. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono tenute all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno un anno dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa relativo all'iniziativa agevolata anche in conto esercizio.

Articolo 7 (Intensità d'aiuto)

1. Le agevolazioni non possono superare i seguenti limiti:

- contributi agli investimenti in conto impianti in misura pari al 50% delle spese ammissibili e, comunque, non superiori a Euro 150.000,00;
- contributi in conto esercizio per lo start up in misura pari al 35% delle spese ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione e 25% nei due anni successivi e, comunque per un importo non superiore a Euro 250.000,00.

2. I contributi annui in conto esercizio non devono superare il 30% dell'importo complessivo ammesso a contributo a tale titolo.

Articolo 8

(Spese ammissibili
relative agli investimenti)

1. Sono ammissibili le spese per:

- a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
- b. opere murarie e assimilate;
- c. infrastrutture specifiche aziendali;
- d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
- e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- f. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

3. Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell'investimento.

4. Non sono, comunque, ammissibili:

- a) le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b) le spese relative all'acquisto di scorte;
- c) le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d) i titoli di spesa regolati in contanti;
- e) le spese di pura sostituzione;
- f) le spese di funzionamento in generale;
- g) le spese in leasing;
- h) le spese per personalizzazione di programmi informatici e/o per lo sviluppo ex novo di programmi informatici personalizzati;
- i) tutte le spese non capitalizzate;
- j) le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- k) le forniture cosiddette "chiavi in mano";
- l) gli acquisti da parenti o affini entro il secondo grado del beneficiario o di uno dei soci dell'impresa

beneficiaria anche nel caso in cui il rapporto di parentela sussista con un soggetto che rivesta il ruolo di amministratore o socio dell'impresa fornitrice;

m) i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

Articolo 9

(Spese ammissibili
relative allo start up)

1. Sono costi ammissibili nel limite del 2% dell'investimento ammissibile le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della microimpresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti e pagati nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa:

a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento;

b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;

c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;

d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto.

2. Non sono, comunque, ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 50,00 euro.

Articolo 10

(Modalità di ammissione
all'agevolazione)

1. L'attuazione degli investimenti agevolabili potrà essere effettuata dalla Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, anche mediante soggetti intermediari, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

2. Non possono presentare domanda di agevolazione i titolari di imprese o gli amministratori di società che nell'ultimo biennio a partire dalla data di presentazione della domanda hanno dismesso altra attività imprenditoriale rientrante nella medesima Divisione della classificazione ISTAT (ATECO 2007).

3. La domanda di agevolazione deve essere redatta secondo gli schemi e le modalità riportate in specifici avvisi pubblici, su apposita modulistica, anche informatica, predisposta dalla Regione.

4. Le domande di agevolazione devono essere presentate alla Regione – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione che procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria della stessa.

5. L'esame istruttorio cui vengono sottoposte le domande presentate si articola in tre fasi:

a) una fase preliminare diretta ad accertare la completezza e la conformità formale della documentazione cartacea presentata (fase di esaminabilità);

b) una seconda fase che consiste nella verifica della sussistenza dei requisiti di legge e regolamento (fase di accoglibilità);

c) una fase successiva (fase di ammissibilità) che consiste nell'esame di merito, durante la quale le domande esaminate con esito positivo in fase di accoglibilità sono sottoposte ad un processo valutativo, il quale si articola nell'esame dei dati riportati nello schema di domanda allo scopo di verificare:

- la coerenza fra le caratteristiche del proponente e l'idea proposta;
- l'esistenza delle condizioni formali e sostanziali per avviare l'iniziativa a partire dal momento della concessione delle agevolazioni;
- la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa.

6. Qualora nello svolgimento dell'esame istruttorio si ravvisi la necessità di chiarimenti/integrazioni, la Regione - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a 30 giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

7. Nel corso della fase di merito è previsto un colloquio con il proponente volto ad accertare i requisiti professionali, adeguati alla specificità imprenditoriale che si intende intraprendere, la consapevolezza che il proponente ha del progetto presentato e degli aspetti organizzativi e gestionali con particolare riferimento alla rilevanza del ruolo dei soggetti di cui al 2° comma dell'art. 6 nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa beneficiaria.

8. Nei casi in cui la verifica in fase preliminare si chiuda con un esito di inaccoglibilità o nella fase successiva con un esito di inammissibilità, la Regione - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione adotta il provvedimento di rigetto dell'istanza agevolativa.

9. La Regione provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande, all'ammissione a finanziamento delle iniziative istruite positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunicando il provvedimento ai richiedenti.

10. Durante l'esame di merito previsto al precedente comma 5), punto c), l'importo delle agevolazioni richieste relativamente allo start up, in conformità con quanto previsto al precedente articolo 9, potrà essere rideterminato ad insindacabile giudizio della Regione.

Articolo 11

(Modalità di erogazione)

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, in più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di congruità.

2. Le anticipazioni potranno essere erogate, esclusivamente per la parte di agevolazioni agli investimenti in conto impianti. Le stesse saranno erogate su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, sullo stesso importo.

3. Con esclusivo riferimento alla parte di investimento in conto impianti, la Regione Puglia potrà rilasciare, dietro richiesta dell'impresa beneficiaria, comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate per stati di avanzamento lavori o per saldo, riservandosi in un momento successivo la sola

acquisizione delle copie delle fatture quietanzate con allegate dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori. L'impresa Beneficiaria, al momento della presentazione della copia delle fatture quietanzate con allegate dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori, potrà notificare alla Regione Puglia disposizione irrevocabile all'incasso delle agevolazioni - per i corrispondenti stati di avanzamento lavori o per saldo - in favore di una Banca.

4. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio.

Articolo 12

(Modifiche e variazioni)

1. Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione.

2. Variazioni delle spese ammesse per investimenti in attivi materiali ed immateriali aventi la medesima funzionalità di quelli previsti nello schema di domanda non sono soggette alla preventiva autorizzazione di cui al comma precedente ma saranno verificate in sede di erogazione delle agevolazioni a titolo di stato avanzamento lavori o saldo.

3. La sede ove sono realizzati gli investimenti ammessi alle agevolazioni non può essere variata nei 5 anni successivi alla concessione delle agevolazioni, se non per comprovate cause di forza maggiore.

4. Non sono ammissibili variazioni di attività che modifichino il codice Istat previsto dall'impresa nello schema di domanda con un nuovo codice di attività non ammissibile ai sensi del precedente articolo 4, comma 2 e seguenti.

Articolo 13

(Modalità di rendicontazione
e riconoscimento delle spese)

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.

3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale o, nei regimi di aiuto, dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull'IVA5, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione,

rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l'altro, che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;

5 Pubblicata in GUCE L 145 del 13.06.1977 e s.m. e i.

- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti o richiesti altri aiuti pubblici per il medesimo investimento.

5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

Articolo 14 (Revoche)

1. I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo in conto investimenti;
- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Articolo 15

(Modalità di controllo e monitoraggio)

1. L'impresa beneficiaria del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
2. Il soggetto attuatore si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
3. I controlli potranno essere effettuati dai funzionari della Regione Puglia e/o dal soggetto intermediario, ove delegato, dello Stato Italiano e dall'Unione Europea.
4. L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.

Articolo 16

(Cumulo)

1. Gli aiuti previsti nel presente Regolamento non possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche, ad eccezione degli aiuti de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006, concessi in forma di garanzia, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dall'art. 7 del presente Regolamento.
2. Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti concessi ai sensi della disciplina comunitaria alla ricerca, sviluppo e innovazione⁷, ivi compresi gli aiuti esentati a norma del Reg. (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008⁸, e con gli aiuti concessi a norma degli orientamenti sul capitale di rischio⁹.

6 Pubblicato in GUCE L 379 del 28.12.2006.

7 Pubblicata in GUCE C 323 del 30.12.2006.

8 Pubblicato in GUCE L 214 del 9.8.2008.

9 Pubblicati in GUCE C 194 del 18.08.2006.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 21 novembre 2008

Vendola

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER INVESTIMENTI
E ALLO START UP DI MICROIMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE
REALIZZATE DA SOGGETTI SVANTAGGIATI

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)
Articolo 2 - (Soggetti beneficiari)
Articolo 3 - (Definizioni)
Articolo 4 - (Campo di applicazione)
Articolo 5 - (Localizzazione)
Articolo 6 - (Misure agevolabili)
Articolo 7 - (Intensità d'aiuto)
Articolo 8 - (Spese ammissibili relative agli investimenti)
Articolo 9 - (Spese ammissibili relative allo start up)
Articolo 10 - (Modalità di ammissione all'agevolazione)
Articolo 11 - (Modalità di erogazione)
Articolo 12 - (Modifiche e variazioni)
Articolo 13 - (Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese)
Articolo 14 - (Revoche)
Articolo 15 - (Modalità di controllo e monitoraggio)
Articolo 16 - (Cumulo)
Allegato A

Allegato A

Sezioni, divisioni, gruppi, classi e categorie della classificazione ISTAT (ATECO 2007) ammissibili alle agevolazioni ai sensi del Regolamento "Aiuti agli Investimenti e allo start up di Microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati".

10.7 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI

10.85 Produzione di pasti e piatti preparati

10.86 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

13.92 Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)

13.93 Fabbricazione di tappeti e moquette

13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.96 Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali

13.99 Fabbricazione di altri prodotti tessili nca

14.1 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA)

16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA

18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

23.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano

23.19.2 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico

23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

23.70 Taglio, modellatura e finitura di pietre

25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMICEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

F COSTRUZIONI

45.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI

45.40.3 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

61 TELECOMUNICAZIONI

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO

74.1 ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE

74.2 ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE

74.3 TRADUZIONE E INTERPRETARIATO

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

81.2 ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE

81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO

82.3 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Regolamento "Aiuti agli Investimenti e allo start up di Microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati" anche le imprese appartenenti alle seguenti divisioni, gruppi, classi e categorie della classificazione ISTAT (ATECO 2007), che localizzino la propria sede legale ed operativa nelle aree eleggibili quali Zone Franche Urbane così come definite con delibera CIPE n.5/2008 del 30 gennaio 2008 e con Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 141080 del 26 giugno 2008.

47.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.4 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio

47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria

47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
